

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Elisa Monari
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Maurizio Di Costanzo
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Mirko Lucchi
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Gessica Paolini
TRIBUTARISTA

Forlì, 19 dicembre 2023

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 16/2023

Oggetto: Modificazione della misura del saggio di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 - Nuova misura: 2,50% (Decreto Ministero Economia e Finanze 29 dicembre 2023)

Sommario

1.	Premessa.....	1
2.	Effetti ai fini fiscali.....	2
2.1.	Ravvedimento operoso.....	2
2.2.	Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime.....	2
2.3.	Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal D.L. n. 119/2018.....	3
2.4.	Misura degli interessi non computati per iscritto.....	3

1. Premessa.

Con il Decreto 29 novembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2023, n. 288) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1284 del Codice Civile, ha rideterminato il saggio di interesse legale di cui

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

al medesimo articolo, fissandolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, nella misura dello 2,50% annuo rispetto alla previgente misura dello 5% (in vigore dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023).

2. Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

2.1. Ravvedimento operoso

Il decremento del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

- allo 0,5%, dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
- allo 0,2%, dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
- allo 0,1%, dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
- allo 0,3%, dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
- allo 0,8%, dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- allo 0,05%, dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- allo 0,01%, dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- all'1,25%, dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- al 2,50% dal 01/01/2024 e fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30/11/2023, che verrà effettuato il 20/02/2024, comporta l'applicazione del tasso legale:

- del 5%, per il periodo 01/12/2023 – 31/12/2023 ;
- del 2,50% per il periodo 01/01/2024 – 20/02/2024

2.2. Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime.

La riduzione al 2,50% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

- acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992; gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima.

“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21/06/2011 n. 28 (paragrafo 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

2.3. Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dalla L. n. 197/2022

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate degli atti del procedimento di accertamento e delle controversie tributarie previste dalla L. n. 197/2022, art 1, commi da 179 a 185 e commi dal 186 a 202., in particolare:

- la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
- la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero;
- la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio;
- la definizione agevolata degli accertamenti con adesione;
- la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023.

2.4. Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

STUDIO ANTONELLI
& PARTNERS

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti.

Alessandro Antonelli

